

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e consegna (di seguito anche CGV) si applicano a tutti i contratti, presenti e futuri stipulati con l'acquirente ed inerenti le prestazioni fornite da Koenig Steel Italia S.r.l. (di seguito "venditore").

Le presenti CGV costituiscono in ogni caso, parte integrante del contratto indipendentemente dalla loro esplicita accettazione.

1.2 Le condizioni generali di contratto dell'acquirente, che siano in contrasto o che modificano quelle del venditore non sono in nessun caso vincolanti per quest'ultimo, anche quando il venditore non le abbia contestate o abbia dato esecuzione alla prestazione.

1.3 Le CGV si considerano conosciute, accettate e diventano vincolanti per l'acquirente al momento dell'invio dell'offerta da parte di Koenig Steel Italia S.r.l.

1.4 Eventuali accordi aggiuntivi o modificativi delle presenti condizioni dovranno essere pattuiti per iscritto ed avranno validità solo per il singolo affare o il singolo contratto. In ogni caso, i patti aggiuntivi o modificativi, per essere efficaci, richiederanno la conferma espressa e scritta da parte dei soggetti autorizzati a rappresentare il venditore.

1.5 Le presenti condizioni si applicano, insieme alle condizioni particolari di vendita (di seguito denominate anche CPV), a tutte le prestazioni fornite dal venditore.

In caso di difformità, incongruenze o contrasto tra le CGV, le CPV e gli eventuali accordi particolari intercorsi tra le parti, questi ultimi, laddove espressamente pattuiti per iscritto, prevarranno sulle CGV e CPV e sulle condizioni tecniche.

2. Prezzi

2.1 Salvo diverso e specifico accordo, i prezzi applicati dal venditore comprendono le spese di trasporto. Le eventuali spese aggiuntive quali, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, sdoganamento, costi assicurativi, tasse e imposte, resteranno a carico dell'acquirente.

Al prezzo netto così individuato, se previsto dalla transazione e/o dalla normativa, verrà applicata l'IVA.

2.2 Gli sconti applicati dal venditore sui prezzi di listino e gli sconti commerciali saranno concessi solo a condizione che l'acquirente sia in regola con tutti i pagamenti e non vi siano contestazioni sulle forniture.

2.3 Qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, si verifichino variazioni nei costi a carico del venditore, conseguenti a disposizioni di legge o amministrative (quali, a titolo esemplificativo, tasse, dazi doganali, imposte, oneri e diritti) e/o di altri costi (quali, a titolo esemplificativo, fluttuazioni dei tassi di cambio, oneri salariali e dei materiali, corrispettivi a fornitori, prestazioni anticipate, ecc.) che influiscono sul prezzo

pattuito, il venditore sarà autorizzato ad adeguare il prezzo alle nuove condizioni.

3. Ordine/ /Consegna e tempi di consegna/Annullamento/Resi/Ricerca articoli

3.1 Salvo diverso accordo specifico, un contratto si intende concluso solo con la conferma d'ordine scritta ed esplicita o, in mancanza di questa, con la consegna o l'esecuzione della prestazione.

Gli ordini dell'acquirente confermati da Koenig Steel Italia S.r.l. in conformità alle presenti condizioni, non potranno in alcun caso essere modificati, revocati o annullati dall'acquirente. Eventuali richieste aggiuntive dovranno essere espressamente indicate dall'acquirente al più tardi nell'ordine di acquisto, diversamente non potranno più essere prese in considerazione dal venditore.

3.2 Tutte le informazioni relative alla merce o al servizio fornite all'acquirente nel corso delle trattative contrattuali o riportate nei cataloghi che Koenig Steel Italia S.r.l. invierà all'acquirente prima della conclusione del contratto o che renderà accessibili in altro modo, ad esempio attraverso immagini, disegni, indicazioni di peso e dimensioni, non costituiscono dichiarazioni giuridicamente vincolanti sulle caratteristiche della merce o del servizio. Le eventuali dichiarazioni relative alle caratteristiche della merce sono giuridicamente vincolanti solo ed esclusivamente se verranno espressamente confermate per iscritto da parte dei soggetti autorizzati a rappresentare il venditore.

3.3 Per le consulenze fornite prima della stipula del contratto si applicherà esclusivamente il punto 6.

3.4 L'indicazione delle date di consegna o delle date di prestazione dei servizi (di seguito denominate collettivamente anche "data" o "data di consegna") è puramente indicativa, pertanto il mancato rispetto della data indicativa di esecuzione della prestazione non autorizza l'acquirente a recedere dal contratto se la prestazione sia ancora possibile. In ogni caso, all'acquirente non spetterà alcun risarcimento in caso di colpa lieve del venditore, in tutti gli altri casi i danni saranno forfetariamente quantificati dal venditore ed accettati dall'acquirente in misura pari al 5 (cinque)% dell'importo netto dell'ordine.

3.5 Quando il mancato rispetto del termine di consegna sia dovuto a cause di forza maggiore o ad altri eventi che esulano dalla volontà o dal controllo del venditore, Koenig Steel Italia S.r.l. comunicherà la nuova data di consegna all'acquirente, senza che lo stesso possa invocare la risoluzione del contratto. Sono equiparabili alle cause di forza maggiore: le misure di politica monetaria e tutti i provvedimenti dell'Autorità pubblica nazionale e sovranazionale che abbiano in qualche modo effetto sull'attività svolta dal venditore, scioperi, serrate, interruzioni dell'attività non imputabili al venditore (ad es. incendi, guasti ai macchinari, carenza di

materie prime o energia), ostacoli alle vie di comunicazione, ritardi nell'importazione/sdoganamento e tutte le altre circostanze che, senza alcuna colpa del venditore, rendono notevolmente più difficili o impossibili le consegne e le prestazioni indipendentemente che l'impedimento si verifichi presso il venditore o presso un fornitore terzo. In questo caso il venditore comunicherà, appena possibile, all'acquirente i ritardi di cui verrà a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza.

3.6 Resta inteso che il termine di consegna decorrerà dall'invio, da parte del venditore della conferma d'ordine e presuppone in ogni caso che tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti siano state definite e che l'acquirente abbia adempiuto a tutti gli obblighi a lui incombenti, quali in particolare il reperimento di eventuali certificazioni o autorizzazioni ufficiali, il versamento di un eventuale acconto concordato, la presentazione di lettere di credito o altre garanzie. Se l'acquirente è in mora, il termine di consegna decorrerà dalla cessazione di tutti i motivi che hanno dato corso alla mora.

In tutti gli altri casi in cui il ritardo nella consegna sia comunque imputabile all'acquirente, i termini di consegna resteranno sospesi per tutto il tempo necessario allo stesso ad eliminare la causa che ha dato luogo all'impedimento.

3.7 In caso di modifica successiva all'invio dell'ordine relativo alla merce o ai servizi da fornire, il venditore è autorizzato a prorogare unilateralmente il termine di consegna per il periodo necessario ad adeguare l'ordine alla modifica richiesta. Se la modifica riguarderà singole parti dell'ordine o dei servizi da fornire, il diritto del venditore di prorogare il termine di consegna si estenderà all'intero ordine.

3.8 Il termine di consegna s'intenderà rispettato se la merce verrà spedita dalla fabbrica o dal magazzino entro l'ultimo giorno utile della sua scadenza. Le parti potranno concordare il termine di consegna della merce. In questo caso il termine decorrerà dalla data di conferma dell'ordine da parte del venditore. In mancanza di un accordo sul termine di consegna, lo stesso decorrerà dal momento in cui il venditore comunicherà all'acquirente la propria disponibilità ad effettuare la consegna o a prestare il servizio alla data indicata dall'acquirente.

3.9 In ogni caso, resta inteso che nel caso in cui la spedizione o l'accettazione della merce o la fornitura del servizio sono ritardate per motivi imputabili all'acquirente, saranno addebitati allo stesso i costi sostenuti dal venditore a causa del ritardo. In ogni caso, senza necessità di dimostrare un danno o le spese effettivamente sostenute, il venditore è autorizzato richiedere all'acquirente un ristoro adeguato per l'eventuale custodia della merce resasi necessaria dal ritardo o per la messa a disposizione di personale e/o beni ai fini della fornitura del servizio.

3.10 Se la prestazione diventa impossibile per causa imputabile all'acquirente, lo stesso

rimane in ogni caso obbligato all'adempimento della controprestazione.

3.11 L'acquirente prima che il venditore abbia accettato l'ordine, potrà richiedere l'annullamento del rispettivo ordine. È in ogni caso esclusa la cancellazione dell'ordine nel caso in cui la produzione delle merci dovrà essere effettuata secondo specifiche fornite dall'acquirente.

3.12 I resi (ovvero, il ritiro di merce già consegnata e priva di difetti effettuato su richiesta dell'acquirente) saranno possibili solo previo esplicito consenso del venditore e avverranno su base volontaria (ovvero senza alcun obbligo legale). In linea generale, possono essere restituiti solo gli articoli disponibili a magazzino entro 14 giorni dalla consegna, purché siano nella confezione originale (imballaggio integro), in perfette condizioni, non utilizzati, non lavorati e non installati. Gli articoli consegnati in unità di imballaggio (UI) possono essere ritirati solo in UI intere. Se vengono inviati resi che non soddisfano i criteri di cui sopra, il venditore è autorizzato ad addebitare un rimborso spese forfettario di 70 euro e a rispedire la merce a spese del cliente. Qualora il venditore ritirerà volontariamente la merce in base ai criteri di cui sopra, lo stesso sarà autorizzato a richiedere all'acquirente il 20% dell'importo della fattura. Tale importo serve a coprire i costi di prelievo e consegna originari o di trasporto di ritorno, di presa in carico e controllo della merce, nonché di immagazzinamento. Inoltre, il venditore è autorizzato a richiedere un risarcimento per l'eventuale diminuzione di valore della merce intervenuta nel frattempo. Sono comunque esclusi dal ritiro volontario i prodotti realizzati in base alle esigenze individuali dell'acquirente.

4. Trasporto, trasferimento del rischio

4.1 Salvo diverso e specifico accordo scritto, il venditore individuerà, per mera comodità dell'acquirente e senza assumersi alcuna responsabilità, il percorso e il mezzo di spedizione, nonché lo spedizioniere o il vettore, senza garanzia della scelta della spedizione più veloce ed economica. Se l'acquirente richiede un trasporto diverso da quello scelto dal venditore (mezzo di trasporto e/o percorso di trasporto), i relativi costi aggiuntivi verranno posti a carico dell'acquirente.

4.2 Con la consegna della merce, anche se la stessa costituisce parte dell'intero ordine, a uno spedizioniere o a un vettore, e comunque con l'uscita dalla fabbrica o dal magazzino, il rischio di perimento della cosa passa interamente all'acquirente. Il venditore, su richiesta e a spese dell'acquirente, si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa avente ad oggetto la fornitura oggetto del contratto. Se la spedizione o l'accettazione sono ritardate o non avvengono per motivi non imputabili al venditore, il rischio si considera trasferito all'acquirente al momento in cui il venditore ha comunicato all'acquirente l'accettazione dell'ordine.

4.3 Se, senza alcuna colpa del venditore, il

trasporto lungo il percorso previsto o verso il luogo previsto nel tempo previsto diventa impossibile, lo stesso è autorizzato a effettuare la consegna lungo un altro percorso o verso un altro luogo; i costi aggiuntivi che ne deriveranno saranno a carico dell'acquirente. In ogni caso, all'acquirente viene data la possibilità di manifestare preventivamente il proprio parere in merito alle modalità di consegna alternative, senza che il venditore ne sia vincolato.

4.4 In linea generale, la merce può essere consegnata senza imballaggio e, in particolare, senza protezione contro la ruggine o altre avversità simili. Se espressamente concordato o se e nella misura in cui ciò costituisca un uso commerciale del settore, la merce viene consegnata imballata. Il venditore provvederà all'imballaggio, alla protezione e/o ai mezzi di trasporto in base alla propria esperienza e al proprio standard abituale, con spese a carico dell'acquirente.

4.5 Koenig Steel Italia S.r.l. è autorizzata a effettuare consegne parziali. Sono ammesse consegne in eccesso o in difetto rispetto alla quantità concordata, come è consuetudine nel settore.

4.6 In caso di ritardo nella consegna non imputabile al venditore, l'acquirente è tenuto al pagamento delle spese di magazzino, fatti salvi gli altri diritti spettanti al venditore. Ogni consegna parziale è considerata una transazione separata e può essere fatturata dal venditore separatamente.

5. Reclami per difetti e garanzia

5.1 L'acquirente è tenuto a verificare con cura e diligenza, immediatamente dopo il ricevimento, che la merce consegnata o il servizio fornito siano completi, corretti e privi di difetti e, in caso contrario, a effettuare immediatamente eventuali reclami. Il reclamo dovrà pervenire al venditore per iscritto (via posta elettronica certificata ovvero altra forma di trasmissione con ricevuta di ritorno), con una descrizione accurata dei vizi e corredato da relativa documentazione di supporto, entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei beni per i vizi apparenti individuabili con l'ordinaria diligenza ed entro 8 (otto) giorni dalla scoperta per i vizi occulti, pena la decadenza dalla garanzia. Resta inteso che l'eventuale lavorazione e/o trasformazione della merce o l'ulteriore utilizzo dei servizi dovranno essere immediatamente sospesi dall'acquirente. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla consegna o dalla prestazione del servizio, il venditore non sarà più responsabile per gli eventuali vizi e difetti. Se la merce, su indicazione dell'acquirente, viene spedita a terzi come da ordine, i termini per l'esame e l'obbligo di reclamo decorrono dal momento in cui la merce giunge al terzo.

5.2 Sempre entro il termine di 8 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione del servizio, l'acquirente è tenuto, se possibile, a fornire un campione della merce difettosa o del componente difettoso, al fine

di consentire una (preliminare) verifica da parte del venditore. Il venditore comunicherà all'acquirente se tale campione verrà ritirato dallo stesso o il luogo in cui dovrà essere inviato. Inoltre, l'acquirente dovrà consentire al venditore l'accesso al luogo in cui si trova la merce (cantiere, ecc.) per consentire una verifica completa del difetto e l'eventuale adozione di misure correttive. L'acquirente si impegna, inoltre ad ottenere dai terzi presso cui è custodita la merce l'autorizzazione all'accesso del venditore. In caso di rifiuto dell'acquirente di fornire il campione o consentire l'ispezione del venditore secondo le modalità e tempistiche indicate, il venditore non potrà essere reso responsabile per i difetti contestati.

5.3 Nel caso in cui il venditore appurerà l'esistenza del vizio denunciato, lo stesso avrà la facoltà di scegliere se ritirare la merce contestata e sostituirla con merce priva di difetti o se eliminare il difetto mediante riparazione entro un congruo termine che verrà concordato tra le parti. Decorso inutilmente per tre volte il termine concordato per l'eliminazione del difetto o dopo tre tentativi falliti di eliminazione, in caso di impossibilità di eliminazione, l'acquirente ha il diritto di richiedere una proporzionale riduzione del prezzo. In ogni caso è esclusa la risoluzione/annullamento del contratto.

5.4 Il periodo di garanzia è di dodici mesi (art. 1495 codice civile). Il periodo di garanzia non ricomincia a decorrere dalla consegna della merce sostitutiva o dalla riparazione.

5.5 Se l'acquirente non consente al venditore, o non lo consente entro un termine ragionevole, la possibilità di verificare personalmente il difetto o di esaminarlo a fini di verifica, oppure se, non restituirà la merce contestata su richiesta del venditore, l'acquirente perderà il diritto alla garanzia.

5.6 Nel caso in cui il venditore appurerà l'esistenza del vizio denunciato, lo stesso sosterrà i costi diretti derivanti dalla riparazione o dalla sostituzione, compresi i costi di spedizione.

Il venditore si farà inoltre carico dei costi relativi agli installatori e agli assistenti necessari per l'esecuzione dei lavori di miglioramento, comprese le spese di viaggio ("altri costi diretti"), purché ciò non comporti per lo stesso un onere sproporzionato. Si considererà sproporzionato quell'onere in cui i costi diretti supereranno il prezzo della fornitura. Ulteriori costi, in particolare quelli indiretti, ad esempio per montaggio e smontaggio, ristrutturazioni, ponteggi, misure di sicurezza e protezione, nonché spese inutili o vanificate, non sono da considerarsi costi diretti di miglioramento o sostituzione e resteranno, quindi, a carico dell'acquirente.

5.7 Previo il consenso esplicito del venditore, l'acquirente potrà provvedere personalmente alla riparazione del difetto ("sostituzione"). In questo caso, Koenig Steel Italia S.r.l. si assumerà i costi solo nella misura prevista al punto 5.6. (costi

diretti al massimo al prezzo di costo, i costi indiretti non vengono rimborsati) e solo se il venditore abbia acconsentito per iscritto all'assunzione di tali oneri.

5.8 L'acquirente dichiara di essere a conoscenza che nei prodotti in acciaio è possibile rinvenire la presenza di microfessurazioni o altre debolezze strutturali non evidenti. L'acquirente si impegna, pertanto, a sottoporre tali prodotti a un controllo (ad es. prova di carico, prova di pressione) prima dell'uso. Se i prodotti vengono installati in tubazioni o utilizzati per la fabbricazione di contenitori, l'acquirente è tenuto a verificarli prima dell'uso mediante prove adeguate, in particolare prove di pressione. L'acquirente è responsabile nei confronti del venditore per tutte le conseguenze negative che gli dovessero derivare dal mancato adempimento di tali obblighi.

5.9 Per le merci che si discostano dalle dimensioni approvate e consentite nella documentazione standard (in particolare le dimensioni fuori misura), il diritto alla garanzia sussiste solo se e nella misura in cui il venditore abbia approvato per iscritto la fornitura "fuori misura". Per le merci che si discostano dalle dimensioni standard e per le quali non esiste e/o non viene presentata alcuna approvazione per le dimensioni fuori misura, è esclusa la responsabilità del venditore per difetti contestati o per la mancanza di determinate caratteristiche.

6. Consulenza

6.1 Le eventuali consulenze preliminari alla stipula del contratto (compresa la realizzazione di schizzi, disegni, proposte di costruzione e di procedura ecc.) vengono fornite, salvo diversamente concordato per iscritto, a titolo gratuito, a titolo di cortesia e senza alcun vincolo. L'acquirente non ha alcun diritto a prestazioni di consulenza e non acquisisce alcun altro diritto e/o pretesa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, a seguito dell'esecuzione della consulenza. Il venditore, in ogni caso, non si assumerà alcuna responsabilità per tali consulenze.

7. Risarcimento danni

7.1 Il venditore sarà responsabile per i danni che siano stati causati dall'oggetto della fornitura stessa solo (1) in caso di dolo o colpa grave, (2) in caso di lesioni procurate con dolo o colpa grave alla vita, all'integrità fisica o alla salute, (3) in caso di danni causati da difetti che siano stati dolosamente taciuti o di cui il venditore abbia garantito l'assenza e in generale (4) in base alle disposizioni imperative della legge sulla responsabilità del produttore.

7.2 Il venditore potrà essere reso responsabile per quei danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli elencati al punto 7.1 che precede, solo nel caso in cui questi siano riconducibili a una violazione contrattuale intenzionale o gravemente negligente.

7.3 Salvo il caso in cui il danno sia causato con dolo, la responsabilità del venditore

sarà in ogni caso limitata al danno tipico e ragionevolmente prevedibile del contratto, ad esclusione del mancato guadagno e dei danni indiretti (in particolare quelli derivanti da perdite di produzione o interruzioni dell'attività), dei risparmi non realizzati, delle perdite di interessi e dei danni puramente patrimoniali. In questo caso, il danno verrà determinato in un importo non superiore al 5% dell'importo netto del contratto. Le parti concordano, tuttavia, che in nessun caso esso supererà il 10% dell'importo netto del contratto.

7.4 Le richieste di risarcimento danni e i costi aggiuntivi di qualsiasi natura essi siano dovranno essere comunicati al venditore a pena di decadenza per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta. Inoltre, l'acquirente è tenuto a comunicare per iscritto l'ammontare del danno/dei costi aggiuntivi con specifica e chiara indicazione delle voci di danno/costi aggiuntivi e del loro preciso ammontare non appena ne sia venuto a conoscenza e comunque al più tardi entro 15 giorni dall'individuazione qualora l'ammontare non possa essere determinato con impegno e diligenza, pena la perdita del diritto al risarcimento. Se il venditore contesta la richiesta di risarcimento danni formulata dall'acquirente al momento della ricezione della stessa; oppure se l'acquirente contesta o rifiuta (in tutto o in parte) la richiesta di costi aggiuntivi entro 15 giorni dalla richiesta, le parti potranno agire in giudizio entro i termini previsti dalla legge.

8. Condizioni di pagamento

8.1 Gli importi fatturati dal venditore devono essere pagati entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura o comunque entro il termine pattuito per iscritto tra le parti indipendentemente dal ricevimento della merce o dal momento della lavorazione. In caso di ritardo nel pagamento, a partire dal 15° giorno dalla data di fatturazione verranno addebitati all'acquirente gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/02. Ove l'acquirente non fosse responsabile del ritardo, lo stesso sarà tenuto a versare gli interessi nella misura fissa pari 4% annuo. Inoltre, tutti gli altri crediti in sospeso diventeranno immediatamente esigibili, indipendentemente dal termine di pagamento concesso. In caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari, verrà, inoltre, addebitato all'acquirente un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento per eventuali spese di recupero stragiudiziale.

8.2 I pagamenti, anche parziali, effettuati dall'acquirente, indipendentemente da un'eventuale imputazione, verranno ascritti innanzitutto agli interessi e alle spese accessorie, alle spese di assistenza stragiudiziale (ad esempio il compenso e le spese richiesti da avvocato o da un'agenzia di recupero crediti), a tutti i pagamenti scaduti e in ultimo al capitale in sospeso a partire dal debito più antico. Cambiali e assegni saranno accettati solo a titolo di pagamento (salvo buon fine).

8.3 Non è ammessa la compensazione dei

crediti eventualmente maturati dall'acquirente con quelli vantati dal venditore. L'acquirente ha diritto di invocare la compensazione solo se e nella misura in cui i suoi crediti e la relativa compensazione siano stati accettati per iscritto dal venditore.

8.4 In caso di ritardo da parte dell'acquirente nei pagamenti o nelle altre prestazioni allo stesso spettanti, il venditore è autorizzato, fatti salvi ulteriori e diversi diritti, a sospendere le consegne o l'esecuzione delle prestazioni fino all'adempimento della controprestazione concordata, a richiedere pagamenti anticipati o garanzie o, dopo la scadenza di un termine ragionevole, a recedere dal contratto e a richiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. In quest'ultimo caso, il venditore è autorizzato a richiedere o trattenere l'acconto concordato in una misura pari almeno al 15% del prezzo, a titolo di penale minima contrattuale.

9. Riserva di proprietà

9.1 Tutte le merci consegnate rimangono nella proprietà del venditore (merce soggetta a riserva di proprietà) fino al soddisfacimento integrale di tutti i crediti vantati da Koenig Steel Italia S.r.l. nei confronti dell'acquirente siano essi presenti, e/o condizionati, quali ad esempio quelli derivanti da cambiali accettate.

Nonostante ciò, l'acquirente si assumerà il rischio del perimento e/o deterioramento della cosa oggetto di fornitura sin dal momento della consegna allo spedizioniere.

9.2 In caso di comportamento dell'acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il venditore avrà la facoltà di ritirare l'oggetto della fornitura dopo la scadenza senza alcun preavviso e d'altro canto l'acquirente sarà tenuto a restituirlo. La restituzione non costituirà risoluzione dal contratto.

9.3 Fintantoché i crediti di cui al punto 9.1 non siano stati interamente soddisfatti, l'acquirente è tenuto a conservare la merce in custodia in nome e per conto del venditore, custodendo la stessa con diligenza ed evitando che detta merce possa confondersi con la propria o con quella di terzi. L'acquirente è tenuto ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché la merce venga opportunamente custodita in magazzini che ne garantiscano la corretta e separata conservazione provvedendo se del caso ad assicurarla in modo adeguato e a contrassegnarla come di proprietà del venditore.

9.4 In caso di lavorazione, miscelazione, combinazione o mescolanza con merci di terzi o dell'acquirente, Koenig Steel Italia S.r.l. diventerà comproprietaria del prodotto finito, il quale a sua volta sarà soggetto a riserva di proprietà in proporzione al valore della prestazione effettuata da Koenig Steel Italia S.r.l.

9.5 Laddove, invece, la lavorazione, trasformazione, miscelazione, combinazione o amalgamazione delle merci avvenga con altre merci di proprietà di Koenig Steel Italia S.r.l., questa diventerà

proprietaria del nuovo prodotto lavorato. Nel caso in cui, sia impedito al venditore di diventare proprietario del nuovo prodotto lavorato, nonostante l'espressa pattuizione contenuta nel presente accordo, l'acquirente riconosce ed accetta che la proprietà del nuovo bene spetterà al venditore senza che sia necessario un accordo separato. In questo caso, la consegna avverrà mediante costituzione anticipata del possesso. Sia la proprietà che le quote di comproprietà della cosa sono considerate merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi del presente contratto.

9.6 L'acquirente, nell'ambito della sua normale attività commerciale, ha il diritto di rivendere la merce fornita dal venditore a terzi dopo il completo pagamento della merce fornita, alle sue consuete condizioni commerciali, nel rispetto del punto 9.9 e solo se non sia in mora.

9.7 In ogni caso, già al momento della conclusione del contratto, l'acquirente cede tutti i crediti che gli spettano nei confronti dei suoi acquirenti con tutti i diritti accessori (compresi eventuali pagamenti assicurativi) al venditore, pur rimanendo autorizzato all'incasso. La revoca dell'autorizzazione all'incasso potrà essere comunicata dal venditore all'acquirente in qualsiasi momento anche senza che sussista un grave motivo.

9.8 L'acquirente, in nome e per conto del venditore, è reso custode di qualsiasi somma (compresi eventuali pagamenti assicurativi) che derivi dalla riscossione dei crediti ceduti. L'acquirente è tenuto a conservare dette somme in fondi separati dal proprio patrimonio e da quello di terzi. L'acquirente non è autorizzato a disporre in altro modo della merce soggetta a riserva di proprietà, anche se effettuata solo a titolo di garanzia.

9.9 Con la stipula del presente contratto, l'acquirente si obbliga sin da ora a cedere al venditore i crediti derivanti dalla rivendita.

9.10 Con la presente il venditore accetta la

cessione senza liberatoria degli obblighi in capo all'acquirente. I crediti ceduti sono costituiti a garanzia nella stessa misura della merce soggetta a riserva di proprietà.

9.11 L'acquirente si impegna a compiere tutti gli atti necessari per il trasferimento dei crediti.

9.12 Su richiesta del venditore, l'acquirente è tenuto a informare immediatamente i propri clienti dell'intervenuta cessione del credito. Il venditore si riserva il diritto di provvedere personalmente alla comunicazione. L'acquirente è inoltre tenuto a fornire al venditore tutta la documentazione e le informazioni necessarie per far valere i diritti nascenti dalla cessione. Gli eventuali costi che il venditore dovrà sostenere per l'esercizio del credito ceduto resteranno a carico dell'acquirente. Se un importo ceduto viene trasferito a terzi, l'acquirente è tenuto a richiedere tale importo al terzo per poi a versarlo al venditore.

9.13 L'acquirente non è autorizzato a cedere ulteriormente i crediti. In particolare, all'acquirente è vietato cedere i crediti (ad esempio a società di factoring). In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi sui beni soggetti a riserva di proprietà, l'acquirente è tenuto a informare immediatamente il venditore affinché lo stesso possa agire in propria tutela. Qualora l'acquirente non adempia a tale obbligo, sarà responsabile dei danni che ne deriveranno al venditore.

9.14 L'acquirente garantirà al venditore l'accesso alla sua azienda in qualsiasi momento per visionare la merce soggetta a riserva di proprietà. Se l'acquirente è stato costituito in mora, se viene richiesta o avviata una procedura di insolvenza o se l'acquirente viola altri obblighi contrattuali, il venditore è autorizzato, a sua discrezione e mantenendo in vigore il contratto, a richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà, a ritirarla e/o a riscuotere i crediti ceduti a titolo di garanzia.

10. Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro esclusivo

10.1 Ai rapporti giuridici con l'acquirente si applica esclusivamente il diritto italiano, con espressa esclusione del rinvio a norme sovranazionali relative ai contratti di compravendita internazionale di merci.

10.2 Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi e/o diritti derivanti dal presente contratto o ad esso direttamente o indirettamente connessi è posto presso la sede operativa sita in Cremona.

10.3 Il foro competente per qualsivoglia controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o cessazione del contratto è in via esclusiva quello di Milano. Tuttavia, resta impregiudicato il diritto del venditore ad adire il foro del convenuto

11. Linee guida per i partner/Marketing

11.1 L'utilizzo di loghi, immagini, dati, grafici, ecc. e altri dati protetti da copyright e/o marchio registrato è vietato senza il consenso esplicito scritto di Koenig Steel Italia S.r.l.

12. Altro

12.1 L'acquirente è tenuto ad osservare le condizioni speciali di vendita e consegna per il settore commerciale dell'acciaio redatte dal venditore. Il trasferimento a terzi dei diritti derivanti dal contratto stipulato con il venditore non è consentito senza la sua espressa autorizzazione scritta.

12.2 In caso di invalidità o inapplicabilità delle clausole delle presenti condizioni, le restanti disposizioni e i contratti stipulati sulla base delle stesse resteranno validi e applicabili. In tal caso, ove necessario, al fine di salvaguardare l'efficacia del contratto, le parti s'impegnano ad integrare il contratto con una disposizione valida ed efficace, che si avvicini il più possibile al significato e allo scopo della disposizione invalida o inapplicabile.

Firma del cliente per accettazione -----

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'acquirente approva espressamente e specificatamente i seguenti articoli: 2 prezzi : variazione; 3 tempi di consegna: limitazione responsabilità – recesso; 4 trasporto: limitazione di responsabilità; 5 Reclami per difetti e garanzia: limitazioni;- 7 risarcimento danni: limitazione responsabilità; 8 condizioni di pagamento; 9 riserva di proprietà: cessione del credito, garanzia; 10 diritto applicabile – foro esclusivo;- 12 Altro: rinuncia contestazione.

Firma per accettazione -----